

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/10/2011 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla societa' Assicurazioni Generali s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Livorno n. 416/2001, ha dichiarato la concorrente responsabilita' del sig. P.R. (nella misura del 15%) e del sig. B.R. (nella misura del 85%) nella causazione del sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS) , **allorquando** alla guida delle rispettive autovetture quest'ultimo non ottemperava all'obbligo di dare la precedenza al primo, che peraltro non aveva rispettato il limite di velocita' e non aveva impegnato l'incrocio con prudenza.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la societa' Assicurazioni Generali s.p.a..

L'altro intimato non ha svolto attivita' difensiva.

Motivi della decisione

Con entrambi i motivi il ricorrente denuncia 'insufficiente e/o incongrua' motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..

Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente disatteso le conclusioni del CTU nominato in sede di gravame, non considerando correttamente l'incapacita' lavorativa specifica.

Lamenta che il giudice del gravame ha fatto 'riferimento alle tabelle in uso a quel tempo nei Tribunali, senza indicare quali tabelle e di quali tribunali si tratti', omettendo di fare applicazione delle Tabelle di Milano, la cui **adozione** avrebbe condotto 'ad un risultato di molto superiore in punto di quantum pari a circa Euro 120.000'.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte fondati, e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha avuto piu' volte modo di affermare, del danno non **patrimoniale** (diversamente da quello **patrimoniale**) il ristoro pecuniario non puo' mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione **equitativa** (v. Cass., Sez. Un., **11/11/2008**, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E gia' Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).

Valutazione **equitativa** che e' diretta a determinare 'la compensazione economica socialmente adeguata' del pregiudizio, quella che 'l'ambiente sociale accetta come compensazione equa' (v. Cass., **7/6/2011**, n. 12408).

Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E gia' Cass., 19/6/1962, n. 1536) e alla circostanza dell'impossibilita' o estrema difficolta' (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E gia' Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso **ammontare**, attenendo pertanto alla quantificazione e non gia' all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425), la valutazione **equitativa** deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso **concreto**, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravita' della lesione.

Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uniformita' della valutazione di base della lesione non puo' d'altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso **concreto** (cfr. Cass., 31/5/2003, n. 8828).

Il danno non **patrimoniale** non puo' comunque essere **liquidato** in termini puramente simbolici o irrisonori o comunque non correlati all'effettiva natura o entita' del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congruo.

Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarita' del caso **concreto** e della reale entita' del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale **risarcimento** (v. Cass., **30/6/2011**, n. 14402; Cass., Sez. Un., **11/11/2008**, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740. Nel senso che il **risarcimento** deve essere senz'altro 'integrale' v. peraltro Cass., 17/4/2013, n. 9231).

Alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno **patrimoniale** [il quale com'e' noto si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste 'categorie' o 'sottocategorie' e' a sua volta compendiata da una pluralita' di voci o aspetti o sintagmi, quali ad esempio, avuto riguardo al danno emergente, il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.); ovvero, con riferimento al lucro cessante, la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacita' lavorativa specifica, aspetti (o voci) che ovviamente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento, e il cui ristoro dipende dalla verifica della loro sussistenza, con conseguente differente entita' del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso **concreto**: v., da ultimo, Cass., 14/7/2015, n.14645], attesa la diversita' ontologica degli aspetti (o voci) di cui si compendia la categoria generale del danno non **patrimoniale** e' necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro (v., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12211).

Al di la' di affermazioni di **principio** secondo cui il carattere unitario della **liquidazione** del danno non **patrimoniale** ex art. 2059 c.c. precluderebbe la possibilita' di un separato ed autonomo **risarcimento** di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (v. Cass., 12/2/2013, n. 3290; Cass., 14/5/2013, n. 11514), viene poi generalmente (anche in tali decisioni) a darsi comunque rilievo alla circostanza che nel liquidare l'**ammontare** dovuto a titolo di danno non **patrimoniale** il giudice abbia invero tenuto conto di tutte le peculiari modalita' di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso **concreto**, facendo luogo alla c.d. personalizzazione della **liquidazione** (cfr., da ultimo, Cass., 23/9/2013, n. 21716).

Emerge evidente come rimanga a tale stregua invero sostanzialmente osservato il **principio** dell'integralita' del ristoro, sotto il suindicato profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno non **patrimoniale** si scandisce nel singolo caso **concreto**, non essendovi in realta' differenza tra la determinazione dell'**ammontare** a tale titolo complessivamente dovuto mediante la somma dei vari 'addendi', e l'imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo determinato **ammontare** a ciascuno di tali aspetti o voci (v. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Nella giurisprudenza di legittimita' si e' per altro verso sottolineato che il **principio** della integralita' del ristoro subito da quest'ultimo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il **principio** in base al quale il danneggiante/debitore e' tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v. Cass., **30/6/2011**, n. 14402; Cass., 14/9/2010, n. 19517), che si configurano (solo) **allorquando** lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o piu' volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della **liquidazione** dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall'inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.

Duplicazioni risarcitorie si hanno pertanto solo **allorquando** lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o piu' volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della **liquidazione** dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall'inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.

In tema di **liquidazione** del danno non **patrimoniale**, al fine di stabilire se il **risarcimento** sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non gia' il 'nome' assegnato dal giudice al pregiudizio lamentato dall'attore ('**biologico**', 'morale', '**esistenziale**'), ma unicamente il **concreto** pregiudizio preso in esame dal giudice (v. Cass., 23/1/2014, n. 1361 v. anche, da ultimo, Cass., 13/8/2015, n. 16788).

Si ha, pertanto, duplicazione di **risarcimento** solo quando il medesimo pregiudizio sia **liquidato** due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi (v. Cass., **30/6/2011**, n. 14402; Cass., 6/4/2011, n. 7844. In tal senso deve intendersi invero anche quanto affermato anche da Cass., Sez. Un., 16/2/2009, n. 3677: 'Il c.d. danno **esistenziale**' costituisce solo un ordinario danno non **patrimoniale**, che non puo' essere **liquidato** separatamente sol perche' diversamente denominato').

È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla relativa integrale riparazione (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., **11/11/2008**, n. 26972).

Le Sezioni Unite del 2008 avvertono che i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di **liquidazione** del danno **biologico**, cui viene riconosciuta 'portata tendenzialmente onnicomprensiva'.

In tal senso e' da intendersi la statuizione secondo cui la sofferenza morale non puo' risarcirsi piu' volte, **allorquando** essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno **biologico** o in danno **esistenziale**.

Non condivisibile e' invece l'assunto secondo cui, **allorquando** vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, il danno **biologico** assorbe sempre e comunque il c.d. danno **esistenziale** (in tal senso v. invece Cass., 10/2/2010, n. 3906; Cass., 30/11/2009, n. 25236).

È infatti necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all'alterazione/cambiamento della personalita' del soggetto, in cui di detto aspetto (o voce) del danno non **patrimoniale** si coglie il significato pregnante [per un'ipotesi di ritenuta esaustivita' della **liquidazione** operata dal giudice di merito del danno non **patrimoniale** (subito da gestante non posta in condizione, per errore diagnostico, di decidere se interrompere la gravidanza), utilizzando come parametro di riferimento quello di calcolo del danno **biologico**, espressamente al riguardo indicando in motivazione che 'la fattispecie costituiva un caso paradigmatico di lesione di un diritto della persona, di rilievo costituzionale, che indipendentemente da un danno morale **obiologico**, peraltro sempre possibile, impone comunque al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni piu' minute come in quelle piu' importanti, una vita diversa e peggiore, di quella che avrebbe altrimenti condotto', v. Cass., 4 gennaio 2010, n. 13].

In presenza di una **liquidazione** del danno **biologico** che contempra in effetti anche siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, e' correttamente da escludersi la possibilita' che, in aggiunta a quanto a tale titolo gia' determinato, venga attribuito un ulteriore **ammontare** a titolo (anche) di danno **esistenziale**.

Analogamente deve dirsi **allorquando** la **liquidazione** del danno morale sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali nei termini propri del danno **esistenziale** (cfr. Cass., 15/4/2010, n. 9040, ove si e' ravvisato essere indubbio che il giudice del merito, nel liquidare il 'danno morale' dei genitori per la morte del

figlio all'esito di sinistro stradale, avesse nel caso tenuto in considerazione anche la 'perdita del rapporto parentale', sottolineando non assumere al riguardo 'rilevo il nomen iuris adottato dal giudice e dalle parti' bensì 'i tipi di pregiudizio che vengono complessivamente risarciti nella **liquidazione** del danno non **patrimoniale** da fatto configurabile come reato'; Cass., 16/9/2008, n. 23275).

Laddove siffatti aspetti relazionali non siano stati invece presi in considerazione (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno **esistenziale**), dal relativo ristoro non può invero prescindere [corretta appare l'affermazione, nel caso peraltro riferita al 'comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato', secondo cui i danni ex art. 2059 c.c. debbono essere liquidati 'in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non **patrimoniale** assume nel caso **concreto** (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)', che si rinviene in Cass., 17 settembre 2010, n. 19816].

Come già più sopra osservato, il ristoro del danno non **patrimoniale** è imprescindibilmente rimesso alla relativa valutazione **equitativa**.

Con particolare riferimento alla **liquidazione** del danno alla salute, si è in giurisprudenza costantemente affermata la necessità per il giudice di fare luogo ad una valutazione che, muovendo da una 'uniformità pecuniaria di base', la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la **liquidazione** all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso **concreto** (cfr. in particolare Cass., **7/6/2011**, n. 12408; Cass., Sez. Un., **11/11/2008**, n. 26972. E già Corte Cost., 14/7/1986, n. 184).

A tale stregua è allora esclusa la possibilità di applicarsi in modo 'puro' parametri rigidamente fissati in astratto, giacché non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata invero una uguaglianza meramente formale, e non già sostanziale (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Del pari inidonea è una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi, in assenza di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni, sostanzialmente al suo mero arbitrio (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un'adeguata personalizzazione del **risarcimento**, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione (v. Cass., **7/6/2011**, n. 12408, ove si sottolinea come la circostanza che lesioni della stessa entità, patite da persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate in modo fortemente difforme non possa ritenersi una mera circostanza di fatto ma integra una vera e propria 'violazione della regola di equità').

I criteri di valutazione **equitativa**, la cui scelta ed **adozione** è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei a **consentire** la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., Sez. Un., **11/11/2008**, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi ad una **liquidazione** congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione ' nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti ' sul territorio nazionale (v. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760).

In tema di **liquidazione** del danno, e di quello non **patrimoniale** in particolare, l'equità si è da questa Corte intesa nel significato di 'adeguatezza' e di 'proporzione', assolvendo alla fondamentale funzione di 'garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale', con eliminazione delle 'disparità di trattamento' e delle 'ingiustizie' (così Cass., **7/6/2011**, n. 12408).

I criteri da adottarsi al riguardo debbono **consentire** pertanto una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata (v. Cass., **7/6/2011**, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844), in ossequio al **principio** per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844).

Ne consegue che la **liquidazione** di un **ammontare** che si prospetti non congruo rispetto al caso **concreto**, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso (v. Cass., 31/8/2011, n. 17879), e pertanto sotto tale profilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a **consentire** al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità.

Com'è noto, in tema di **risarcimento** del danno non **patrimoniale** da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., **7/6/2011**, n. 12408; Cass., Sez. Un., **11/11/2008**, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527).

Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a **consentire** al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. Cass., 19/5/1999, n. 4852).

Tale sistema costituisce peraltro solo una modalità di calcolo tra le molteplici utilizzabili (per l'**adozione**, quanto al danno morale da reato, del criterio della odiosità della condotta lesiva, e quanto al c.d. danno **esistenziale**, del criterio al clima di intimidazione creato nell'ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare in conseguenza di esso, v. Cass., 19/5/2010, n. 12318).

Fondamentale è che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a **consentire** di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v., da ultimo, Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401), al fine di **consentire** il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.

Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la **liquidazione** delle invalidità c.d. micropermanenti.

Già anteriormente era stato previsto (con D.M. 3 luglio 2003, e a far data dall'11 settembre 2003) un regime speciale per il danno **biologico** lieve o da micropermanente (fino a 9 punti).

In assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l'affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. 'notorio locale' v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della **liquidazione** del danno non **patrimoniale**, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una 'vocazione nazionale', in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a **consentire** di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) 'al di là' delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali 'ingiustificate disparità' di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di

violazione dell'art. 3, 2 co., Cost., questa Corte e' pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione **equitativa** ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entita' (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., **7/6/2011**, n. 12408; Cass., **30/6/2011**, n. 14402).

Essendo l'equita' il contrario dell'arbitrio, la **liquidazione equitativa** operata dal giudice di merito e' sindacabile in sede di legittimita' (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa 'darsi una giustificazione razionale a posteriori' (v. Cass., **7/6/2011**, n. 12408).

Si e' al riguardo per lungo tempo esclusa la necessita' per il giudice di motivare in ordine all'applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa **adozione** la finalita' di uniformare, quantomeno nell'ambito territoriale, i criteri di **liquidazione** del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici (v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237).

Essendo la **liquidazione** del quantum dovuto per il ristoro del danno non **patrimoniale** inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l'attivit  di quantificazione del danno fosse di per se' soggetta a controllo in sede di legittimita', se non sotto l'esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittoriet  delle argomentazioni (cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529). In particolare laddove la **liquidazione** del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all'entita' del danno dal medesimo giudice accertate (v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671).

La Corte Suprema di Cassazione e' peraltro recentemente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.

La mancata **adozione** da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorita' giudiziaria cui appartiene, si e' ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. (v. Cass., **7/6/2011**, n. 12408, e, conformemente, Cass., 22/12/2011, n. 28290).

Si e' quindi al riguardo ulteriormente precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della **liquidazione** del danno non **patrimoniale**, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore **ammontare** cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua e' la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso **concreto**, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'**adozione** dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., **30/6/2011**, n. 14402).

Sotto altro profilo, si e' posto in rilievo che ove le Tabelle applicate per la **liquidazione** del danno non **patrimoniale** da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'Appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (v. Cass., 6/3/2014, n. 5254).

Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

In particolare laddove, ritenendo che 'il primo giudice ha **liquidato** in misura eccessiva, con riguardo al c.d. Dannob**biologico** connesso alla invalidita' permanente, accertata dal consulente medico-legale nella misura del 18/20%', e nel sottolineare che 'tale danno da invalidita' permanente e' stato determinato dal Tribunale, considerando l'attivit  professionale dell'attore (odontoiatra), in lire 109 milioni, da riferire implicitamente all'epoca dell'incidente, ossia a dieci anni prima della sentenza', ha affermato che le 'tabelle in

uso a quel tempo nei tribunali, anche tenendo conto dell'attività professionale del danneggiato, portano ad un risultato notevolmente inferiore. Pertanto, volendo prendere come punto di riferimento temporale della **liquidazione** quello della sentenza di primo grado (aprile 2001), il danno da invalidità permanente va congruamente ridotto da 109 a 90 milioni di lire, pur sempre tenendo conto del grado di personalizzazione connesso alla qualità della professione esercitata'.

A tale stregua, la corte di merito ha **liquidato** il danno alla salute con l'impiego di Tabelle diverse da quelle di Milano senza adeguatamente motivare al riguardo (v. Cass., 29/6/2011, n. 14402, e, conformemente, Cass., 18/11/2014, n. 24473), e senza renderne invero nemmeno nota la provenienza, a tale stregua rendendo pertanto non controllabili i criteri di relativa elaborazione (cfr. Cass., 6/3/2014, n. 5253).

Ai fini della **liquidazione**, anziché utilizzare, trattandosi di debito di valore, i parametri vigenti al momento della propria decisione [v. Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass., 17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n. 7272] ha fatto altresì erroneamente 'riferimento temporale' alla data della 'sentenza di primo grado (aprile 2001)'.

Dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore e diversa questione, va pertanto disposta la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione